

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 11/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente è cointestatario con la moglie di un conto corrente bancario presso la banca resistente, sul quale, con atto notificato in data 22.10.2012, è stato effettuato un pignoramento, fino alla concorrenza della somma di € 24.569,37. La banca, in quanto terzo pignorato, ha effettuato la dichiarazione prevista dalle norme processuali dichiarando che sul detto conto corrente è stato posto un vincolo di € 24.569,37, superiore alla metà del saldo. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 27.2.2013, accertato l'esatto ammontare del credito, ha assegnato in pagamento a favore del creditore pignorante la metà del saldo del conto corrente. I ricorrenti, con raccomandata del 3 maggio 2013, avendo urgente necessità di utilizzare la parte residua delle somme depositate sul conto, invitavano la banca a provvedere a rendere disponibile il relativo ammontare. Ma nonostante i numerosi solleciti (in data 20 maggio, 7 giugno, 17 giugno), la banca non procedeva allo svincolo della somma. I ricorrenti si rivolgevano allora a un avvocato e, in data 25.6.2013, reclamavano il diritto a ottenere con urgenza lo svincolo della somma (eccedente il pignoramento) relativa alla cointestataria del conto, in quanto estranea al rapporto di credito con il soggetto pignorante; in particolare evidenziavano la necessità di definire entro il 30 giugno una vendita immobiliare per la quale era stato stipulato il contratto preliminare. Inoltre, contestavano alla banca di non aver fornito alcun

chiarimento o giustificazione sul ritardo nello svincolo delle somme, sottolineando i disagi che ne conseguivano per l'intero nucleo familiare. La banca svincolava infine le somme in data 1.7.2013.

In conclusione, i ricorrenti chiedono il risarcimento del danno, causato dal ritardo nello svincolo delle somme non oggetto di pignoramento, quantificato in complessivi euro 16.933,43 specificati come segue:

a) Euro 1933,43 per quota interessi e spese di gestione di un prestito di Euro 10.000 che il ricorrente sarebbe stato costretto a contrarre in data 28 giugno 2013 a causa del ritardo nello svincolo delle somme ( si allega atto di concessione del prestito);

b) Euro 5000 per disagi dovuti alla mancata prenotazione e annullamento di vacanze estive familiari per mancanza di liquidità;

c) Euro 5.000 per aver dovuto spostare dal 30 giugno ad altra data il rogito della compravendita di un'abitazione da adibire a prima casa (si allega compromesso);

d) Euro 5.000 per danni fisici e morali connessi ai disagi subiti a causa del comportamento omissivo della banca che non ha fornito neppure spiegazioni;

Infine, si chiede di annullare ogni pretesa della banca di addebito di spese per la gestione e la tardiva esecuzione dello svincolo delle somme.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto la contestazione della corretta esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice; afferma che l'esame della questione non rientrerebbe nella competenza dell'Arbitro bancario finanziario, dato che questo può conoscere esclusivamente di controversie aventi ad oggetto "una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari (art. 1, delibera CICR n. 275/2008)".

Nel merito, fa presente di aver rilasciato la dichiarazione di terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. precisando che il conto corrente era cointestato "ad altro nominativo estraneo alla procedura" e dichiarando il vincolo dell'importo (pignorato) di € 24.569,37 "superiore alla metà del saldo" (allegato 2). Espone altresì che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione veniva notificata alla banca il 9/4/2013, recando l'assegnazione a favore del creditore pignorante della metà del saldo del c/c. Afferma che in data 01.07.2013 provvedeva a svincolare l'intero importo prenotato ed effettuava il pagamento al creditore procedente della somma di € 12.209,68 pari al 50% della somma vincolata, dedotte le spese liquidate in € 75.

In relazione alle richieste risarcitorie per danni derivanti dal ritardo nello svincolo della quota di pertinenza del cointestatario non esecutato, la banca fa presente che controparte non ha fornito alcun elemento di prova documentale o presuntiva tale da poter accertare l'esistenza di un danno direttamente cagionato dall'asserito "grave e pregiudizievole ritardo". Cita al riguardo precedenti decisioni dell'ABF secondo le quali il ricorrente è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché il dolo e la colpa dell'autore del comportamento lesivo. Rileva che l'allegazione da parte del ricorrente di moduli relativi alle modalità di pagamento di un finanziamento datato 5/7/2013 (allegato 4) e, quindi, successivo allo svincolo delle somme su cui si verte, peraltro senza indicazione delle finalità o degli impegni a cui fare fronte, non proverebbe nulla in concreto, se non che entrambi i ricorrenti hanno ottenuto un finanziamento, presumibilmente per scopi diversi da quelli lamentati. Inoltre, segnala che non viene fornita alcuna prova con riguardo agli altri danni lamentati, neppure relativamente all'ipotizzato spostamento della data del rogito notarile della compravendita, che risulterebbe peraltro subordinato alla contestuale concessione di mutuo ipotecario del quale controparte non fa menzione. In conclusione, domanda: a) che il ricorso sia dichiarato irricevibile; b) in subordine, il rigetto del ricorso, in quanto la pretesa risarcitoria è del tutto immotivata e pretestuosa, nonché priva di prove, anche indiziarie, di un nocumento patrimoniale apprezzabile.

## DIRITTO

In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla banca convenuta, secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile perché diretto a contestare modalità esecutive degli obblighi derivanti da un pignoramento, la cui valutazione verrebbe a interessare materia estranea alla sua competenza. L'eccezione è infondata. Infatti è di chiara evidenza che nel ricorso non si contestano le attività esecutive compiute per osservanza delle regole processuali, ma si reclama che, dopo il provvedimento di assegnazione pronunciato dal giudice, la banca non abbia provveduto all'immediato svincolo delle somme non oggetto dell'assegnazione stessa.

Passando all'esame del merito della vertenza, si osserva che il punto centrale della questione rimessa alla valutazione del Collegio sta nella significatività e nella giustificazione del ritardo con il quale la banca, secondo quanto contestato dai ricorrenti, avrebbe proceduto allo svincolo delle somme non soggette all'assegnazione decretata dal giudice dell'esecuzione. Al riguardo, rileva la circostanza dell'avvenuta notificazione alla banca dell'ordinanza di assegnazione in data 9 aprile 2013, a seguito della quale la banca stessa avrebbe dovuto consentire agli interessati di disporre immediatamente dell'importo esistente sul conto non gravato dall'assegnazione e dalle spese liquidate. Invece risulta, per stessa ammissione della convenuta, che lo svincolo delle somme è stato concesso solo in data in data 1° luglio 2013.

Si tratta di un lasso di tempo considerevole che non appare giustificato da concrete motivazioni, tanto più che i clienti avevano più volte manifestato ragioni di urgenza di cui la banca non ha tenuto conto. Tale comportamento appare non conforme a buona fede, che impone un dovere di solidarietà e quindi un comportamento diretto a preservare gli interessi dell'altra parte, concretandosi in definitiva in un dovere di protezione del cliente (v. in tal senso, Cass. 10/11/2010, n.22819). Ne consegue il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti. Quanto alla prova del danno, il Collegio osserva che l'ingiustificato e ragguardevole ritardo nello svincolo delle somme esistenti sul conto configura obiettivamente un pregiudizio nei confronti dei ricorrenti che, in quanto difficilmente comprovabile nel suo preciso ammontare, si ritiene di liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura complessiva di euro 3.500,00 (tremilacinquecento), da ritenersi comprensiva dell'ammontare degli interessi e della rivalutazione.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'intermediario al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 3.500,00.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE